



COMUNE DI NOLI
PROVINCIA DI SAVONA

Ufficio Demanio Marittimo



Registro concessioni n.49/2004

Registro repertorio n. 1001/2004

Pratica n. 6209

LICENZA DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

Vista l'istanza in data 04/11/2003 prot. n°10578

presentata da Sig.ra Dot.ssa **FOGLINO Onyella** qualità di Dirigente Settore Rapporti Istituzionali e Inventario della CITTÀ DI TORINO;

Vista la licenza precedente n. 339/99 - 12004 rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Savona il 01/01/1998;

Visto il verbale di incameramento delle opere fisse al Demanio Pubblico dello Stato - ramo Marina Mercantile - n. 47 mod. 23/d in data 28/03/1967.

Esaminata la sopraccitata istanza, la cartografia ad essa allegata e volta al rinnovo della concessione demaniale marittima in oggetto, riscontrato che la stessa risulta conforme all'originale e ammissibile sotto il profilo tecnico;

Dato Atto che questo Ufficio Demanio Marittimo in riferimento a quanto sopra esprime parere favorevole in quanto nulla-osta al rilascio del titolo concessorio richiesto;

Vista la legge Regionale n°13 del 28 Aprile 1999 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che la scadenza al 31/12/2001 della concessione demaniale marittima sopraccitata è prorogata automaticamente fino al 31/12/2003 ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 comma 2. della L.R. n. 1 del 03/01/2002;

Visto la planimetria (A) riportante lo stato della concessione demaniale marittima, redatta dal Geom. LONGO Fulvio iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Savona al n.858, che forma parte integrante della presente licenza alla quale viene allegata;

Visto l'art. 36 del Codice della Navigazione, l'art. 107 e 109 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e gli atti d'ufficio;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 494 e l'art. 10 legge 16/03/2001, n. 88;

CONCEDE

alla Città di Torino - Ufficio Patrimonio

partita IVA 00514490010 indirizzo/sede legale *Piazza Palazzo di Città n°1 - Torino (TO)* di occupare una zona demaniale marittima della superficie di m² 287,90 situata nel Comune di Noli allo scopo di mantenere un centro di soggiorno per bambini della scuola d'infanzia denominato "Colonia Cantore" (meglio descritto successivamente e come rappresentato nelle planimetrie facenti parte integrante della presente licenza di concessione demaniale marittima) con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone annuo di €. 288,00 (duecentottantotto //00) salvo aggiornamenti.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio marittimo, avrà la durata di mesi 72 (mesi) e precisamente dal 01/01/2004 al 31/12/2009.

Avendo il concessionario già pagato il canone impostogli per l'anno 2004 e gli ulteriori oneri presso la UniCredit Banca S.p.a. - Agenzia di Torino tramite mod. F23 in data 11/06/2004, si rilascia la presente licenza di concessione per l'occupazione del bene demaniale con le opere sotto descritte:

Fronte metri lineari 33,50 - Superficie totale mq. 287,90

Opere fisse antistanti il centro di soggiorno

Mq . 53.40

Arenile asservito

Mq 234.50

Totale

Mq. 287,90

La presente concessione viene rinnovata senza formalità di istruttoria ai sensi dell'articolo 8 regolamento Codice della Navigazione, è fatta salva la verifica, in autotutela amministrativa, della continuità storica e della legittimità degli atti precedentemente emanati ed è subordinata alle seguenti condizioni:

- A.) Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, salvo che la concessione di che trattasi non sia nelle condizioni di essere rinnovata dall'Amministrazione concedente nei tempi e nei modi previsti dalla normativa di legge vigente in materia.
- B.) L'Amministrazione concedente avrà sempre la facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario nei casi previsti dagli art 47 e 48 del codice della navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi , compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva , in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali in cui il concessionario fosse in corso.
- C.) L'Amministrazione concedente avrà sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e nelle modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta. Nel caso di revoca parziale si procederà alla proporzionale riduzione del canone.
- D.) Nei suddetti casi di scadenza, revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, che saranno emessi e/o notificati con le procedure di legge in vigore, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione concedente.
- E.) Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Amministrazione concedente avrà facoltà di provvedervi d'ufficio, per le opere mobili, mentre per le opere fisse e per quelle incamerate il Comune procederà a darne opportuna comunicazione all'Amministrazione Finanziaria per i provvedimenti di competenza ed in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dall'art. 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali.
- F.) Fermo restando il disposto degli art. 49 del C.N. e 31 del Regolamento Marittimo, tutte le opere costruite dal concessionario senza espressa autorizzazione dall'Amministrazione concedente e non facilmente asportabili, restano acquisite allo Stato nei casi di revoca, decadenza e scadenza della concessione senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'Amministrazione concedente, sentita l'Agenzia del Demanio, di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato. In ogni caso il concessionario verrà denunciato all'autorità Giudiziaria a norma degli artt. 54, 1161 del C.N. con l'obbligo di corrispondere i maggiori pagamenti dovuti per tale maggiore occupazione.
- G.) Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione dell'esatto adempimento degli oneri assunti; parimenti il predetto concessionario sarà totalmente responsabile verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.




H.) Il concessionario dichiara di manlevare in maniera assoluta il Comune e l'Amministrazione Statale da qualsiasi molestia, azione, danno o condanna che ad esso potesse derivare da parte di chiunque e per qualunque motivo in dipendenza della presente concessione.

I.) Il concessionario inoltre:
✓ non potrà eccedere i limiti assegnati, ne' variarli;
✓ non potrà eseguire opere non consentite, ne' variare quelle ammesse;
✓ non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella in concessione, né recare i intralci agli usi ed alla pubblica circolazione cui fossero destinati;
✓ dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti nella zona demaniale concessa, al personale che esercita l'attività di polizia sul demanio marittimo e a quello delle pubbliche Amministrazioni interessate.

J.) Il Canone è determinato in adozione del D.M. 19/07/1989 e/o dell'art. 3 del D.L. 400/93 convertito e modificato dalla Legge 494/93 e verrà aggiornato annualmente a norma dell'articolo 7 del Decreto Ministeriale 05 agosto 1998 n. 342. Il concessionario è obbligato a provvedere, entro i termini comunicatogli, al pagamento della somma richiesta e ad eseguire tutti gli adempimenti connessi. Il concessionario si obbliga a corrispondere all'Erario, senza eccezioni di sorta, il canone nella misura determinata ai sensi delle vigenti disposizioni, come anche dalle altre leggi che saranno eventualmente emanate durante il periodo di validità del titolo concessorio. Il concessionario si impegna, pena decadenza ex art. 47, lett. d) del Codice della Navigazione, a provvedere, entro i termini che gli verranno comunicati, al pagamento di eventuali conguagli di canoni e tutti gli altri oneri derivanti dalla presente concessione con particolare riferimento alle spese di registrazione della licenza stessa. Il concessionario si impegna a trasmettere al Comune copia del documento attestante il pagamento del canone.

La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alla disciplina doganale e dalle norme di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

1. Il concessionario, durante il periodo di esercizio, deve sempre essere in possesso della licenza di concessione che dovrà esibire dietro semplice richiesta di funzionari dell'Amministrazione dello Stato e del Comune.
2. Il concessionario non può iniziare i lavori eventualmente autorizzati con la presente licenza in assenza del pertinente titolo edilizio/urbanistico ove prescritto;
3. Il concessionario si impegna a provvedere, a sua cura e spesa, alla manutenzione ordinaria e straordinaria di qualsiasi manufatto installato sul suolo demanio -marittimo, comprese le opere fisse incamerate al Demanio Pubblico dello Stato- Ramo Marina Mercantile, all'adempimento dei relativi oneri tributari, nonché a mantenere gli impianti e le attrezzature di cui alla presente licenza, in perfetta efficienza e decoro e nel rispetto delle norme tecniche di sicurezza ed igieniche, provvedendo altresì a farle collaudare inizialmente e periodicamente dagli organi tecnici competenti, anche osservando le indicazioni che, all'occorrenza, fossero dettate dal Comune.
4. il concessionario non può comunque iniziare l'occupazione dell'area demaniale oggetto della presente concessione se prima non avrà ottenuto tutte le altre concessioni, autorizzazioni e/o nulla-osta prescritti dalla normativa vigente, provvedimenti che dovranno essere mantenuti in corso di validità per l'intera durata della concessione;
5. nell'area in concessione dovranno essere poste in essere tutte le precauzioni prescritte dalle norme di legge e/o suggerite dalla normale diligenza per la salvaguardia della pubblica incolumità;
6. il concessionario è tenuto alla scrupolosa osservanza degli obblighi e delle disposizioni regolamentari impartite dall'Autorità Marittima in relazione all'uso del demanio ed alla sicurezza della balneazione;
7. il concessionario è tenuto altresì a mantenere l'area oggetto della presente licenza in condizioni di pulizia e decoro anche durante gli eventuali periodi di inattività stagionale;
8. il concessionario si impegna a pena di decadenza ex art. 47 lett. f) del C.N., a produrre entro 90 (novanta) giorni dalla eventuale richiesta e con le modalità che saranno prescritte i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l'esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. (SISTEMA INFORMATIVO DEMANIO).
9. il concessionario dovrà inoltre adeguare gli impianti realizzati alle prescrizioni contenute nelle ordinanze balneari emanate annualmente dall'Autorità Marittima e dal Comune;



10. Il concessionario si impegna e si obbliga a provvedere su semplice richiesta a perfezionare presso l'Ufficio competente per territorio la pratica per l'accatastamento di tutte le opere esistenti nell'ambito della concessione in capo al demanio dello Stato;
11. La presente licenza è anche formale atto di costituzione in mora ai sensi degli art. 1219 e 1493 del Codice Civile per i canoni pregressi riscossi in via provvisoria salvo conguagli;
12. Il concessionario deve adeguare gli impianti realizzati nei locali/immobili in concessione (termici, elettrici, ecc) alla normativa vigente (legge n°46/90 e successive);
13. Il presente atto è soggetto a registrazione, sono a completo ed esclusivo carico del concessionario tutte le spese inerenti la presente concessione, nessuna eccettuata od esclusa, senza diritto di rivalsa.
14. Tutte le imposte dirette e indirette sull'immobile sono a completo carico del concessionario.
15. Il Concessionario è obbligato a costituire, nelle forme previste, a favore del Comune e dell'Agenzia del Demanio competente per territorio, prima del rilascio della licenza di concessione, deposito cauzionale non inferiore al doppio di un'annualità del canone, a garanzia degli obblighi assunti con la presente licenza di concessione. L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di incamerare a suo giudizio discrezionale ed ai sensi del III comma dell'art. 17 del regolamento marittimo, tutto il deposito cauzionale o parte di esso effettuato dal concessionario per il pagamento degli eventuali conguagli del canone demaniale dovuto, ai sensi di legge, per il periodo pregresso.
16. Il Concessionario è obbligato ad assicurare contro l'incendio ed il fulmine, a proprie spese e per tutto il periodo di concessione, presso una Società di Assicurazione di gradimento dell'Amministrazione, le opere fisse incamerate al Demanio Pubblico dello Stato - Ramo Marina Mercantile, presentando copia della relativa polizza al Comune e alla Agenzia del Demanio competente per territorio. La polizza deve essere indicizzata e comunque, il valore del bene assicurato deve essere riferito all'attualità e pertanto aggiornato di anno in anno. Deve essere inoltre prevista la clausola di vincolo a favore dell'Amministrazione dello Stato - Agenzia del Demanio competente per territorio.
17. Il rinnovo delle concessioni riguardanti gli impianti di balneazione è subordinato alla visitabilità degli impianti stessi e all'effettiva possibilità di accesso al mare delle persona disabili, come disposto dalla legge 104/92. Il Concessionario si impegna in ottemperanza al dispositivo di legge di cui sopra, pena decadenza ex art. 47, lettera f) del Codice della Navigazione, prima dell'apertura dell'impianto di balneazione, ad installare, mantenendole per tutto il periodo di apertura dell'impianto in perfetto stato ed in completo esercizio, tutte le attrezzature/impianti necessari all'adeguamento dell'impianto di balneazione alle norme di cui della legge sopracitata.
18. Il concessionario si impegna a mettere in esercizio lo stabilimento balneare non oltre il 15 giugno ed a cessare l'esercizio non prima del 15 settembre, rimuovendo gli impianti mobili (di norma cabine, ombrelloni e sedie a sdraio) entro la fine della stagione balneare, fatto salvo ogni eventuale diversa prescrizione della normativa urbanistica in vigore nel Comune stesso, lasciando libero l'arenile al pubblico uso, salvo che l'impianto non sia autorizzato a rimanere aperto per fini elioterapici.

La presente licenza viene firmata dal concessionario, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi in essa contenuti.

La presente licenza è corredata da numero 1 allegato, contrassegnato dalla lettera (A)

- 1 planimetria stato attuale -

Redi li 08/07/04

IL CONCESSIONARIO

X Paolo Frazzetta

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO DEMANIO MARITTIMO.

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SAVONA



Registrato il 14/7/2004 al n. 10061 serie 3

Versate EURO 129,00

Auto-entrate / 4

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa NERELLI Anna

14
LUG
004





COMUNE DI NOLI
PROVINCIA DI SAVONA

TORIN
237 ca
TS

Ufficio Demanio Marittimo

Registro concessioni n. 32 /2010 Registro repertorio n. 1377 /2010 Pratica n. 14164

COMUNICAZIONE DI PROROGA DELLA DATA DI SCADENZA DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA

Vista la Legge Regionale n°13 del 28 Aprile 1999 e s.m.i.;

Viste la Legge n.25 del 26.02.2010 di conversione del D.L. n.194/2009 c.d. "Decreto Milleproroghe" e L. R. n. 67 del 28.12.2009 con le quali è stata prevista la proroga automatica fino al 31.12.2015 per le concessioni di beni demaniali marittimi ad uso turistico- ricreativo in vigore al 31.12.2009;

Vista la concessione n°49/2004 rilasciata dall'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Noli in data 09.07.2004 -Rep. n°1001 e registrata all'Ufficio del Registro di Savona in data 14.07.2004, avente scadenza il 31.12. 2009 il Dott. Antonino CALVANO nato a Torino il 21.12.1966, nella sua qualità di Direttore Direzione Facility Management del Comune di Torino con sede in Piazza Palazzo Città n°7 - (PI/CF 00514490010), volta a mantenere uno centro di soggiorno per bambini della scuola di infanzia denominato "Colonia LA VELA" localizzato in Noli (SV) - Viale Marconi - Lungomare Brignole;

Vista la ricevuta di pagamento all'Erario del canone relativo all'anno 2010 in riconoscimento della demanialità del bene concesso pari ad Euro 329,17;

Vista la ricevuta di pagamento della sovrattassa regionale nella misura di Euro 32,92 corrispondente al 10% del canone demaniale di cui sopra;

Si comunica che, ai sensi di quanto disposto dalle leggi sopra richiamate, la durata della concessione demaniale marittima n°49 rilasciata il 09.07.2004 è prorogata di anni 6 (sei), pertanto la data di scadenza della stessa è fissata per il 31.12.2015.

La presente comunicazione, debitamente sottoscritta per accettazione dovrà essere, a cura del concessionario, registrata con il pagamento della relativa imposta di registro, entro non oltre giorni 20 (venti) dalla data della firma per accettazione, ai fini del pagamento dell'imposta il valore della presente "comunicazione di proroga" risulta essere di Euro 1975,02 (canone demaniale 2010) moltiplicato per anni 6 (sei).

Eventuali conguagli di imposta se dovuti ed adeguamenti e/o variazioni future del canone sono a carico del concessionario che dovrà provvedere direttamente alla denuncia e al relativo versamento presso l'Agenzia delle Entrate ai sensi di legge.

La presente proroga viene firmata dal concessionario, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi in essa contenuti.

Noli li 10/11/10
IL DIRETTORE
IL CONCESSIONARIO
Antonino Calvano



IL RESPONSABILE AREA TECNICA
UFFICIO DEMANIO MARITTIMO
(Arch. Raffaello RIBA)

Visto per iscrizione al Repertorio del Comune di Noli al n° 1377

Noli li, 10/11/10



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Anna Nerelli)

[Handwritten signature of the Municipal Secretary]